

ALLEGATO "A"
all'atto n. 6844
della raccolta

Statuto della fondazione

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita dalla signora TANGHETTI TERSILLA detta FIORELLA una fondazione sotto la denominazione:

"TANGHETTI & CHIARI ENTE DEL TERZO SETTORE"

o in forma abbreviata

"TANGHETTI & CHIARI ETS"

2. La Fondazione ha sede in Roma e può costituire, nell'ambito del territorio di propria operatività, delegazioni e uffici.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopo

1. La Fondazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, assistenza spirituale, morale, formazione religiosa e sanitaria nell'ambito territoriale nazionale nonché all'estero.

2. La Fondazione si propone in particolare di:

a. Promuovere la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata per finanziamenti di attività di:

i. Assistenza materiale e morale degli ammalati, specialmente poveri;

ii. Creazione e gestione di una struttura per ospitare, assistere e se necessario curare persone anziane;

iii. Creazione e gestione di doposcuola per bambini in difficoltà;

iv. Creazione e gestione di strutture di prima accoglienza per minori;

v. Accoglienza temporanea di bambini o famiglie in situazioni di disagio o bisogno ovvero in condizioni di affido;

vi. Diffusione della cultura della sofferenza e della dignità del malato;

vii. Assistenza alle vittime di abuso e alle famiglie, nonché specifiche attività di prevenzione e di contrasto del reato di pedofilia, dei reati sessuali alla persona, stalking alle donne, mediante l'ausilio di personale altamente qualificato, nonché di altri enti no profit accreditati ed operanti nel settore;

viii. Tutela del consumatore nei rapporti con banche, società finanziarie e qualsiasi attività rientrante nella lotta all'usura a favore dei soggetti deboli ed economicamente svantaggiati, nonché accesso al Fondo di Solidarietà ex artt. 14 e 15 legge 108/1996;

ix. Attività di intervento e soccorso a favore di comunità colpite da eventi di calamità naturale, come sismi, alluvioni e inondazioni, sia mediante la predisposizione di mezzi e volontari propri sia mediante la raccolta di fondi economici, risorse alimentari e di altro genere utili alle



circostanze di emergenza;

x. Sviluppo di collegamenti con enti che hanno analoghe finalità;

b. promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.

3. La tutela degli scopi della fondazione può essere attuata in ogni sede, con la proposizione di indipendenti azioni civili e, in sede penale, con la costituzione di parte civile ovvero con l'atto di intervento previsto per legge.

4. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di tutte quelle strettamente connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto ad esso integrative, purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a. dai beni ricevuti in dotazione dalla fondatrice e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa;

b. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione da terzi soggetti, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dalla fondatrice.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio ed altresì la sua parziale alienazione per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

4. È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio, il quale verrà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Articolo 4 - Entrate

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

a. Dei redditi derivanti dal patrimonio;

b. entrate derivanti dalle attività connesse eventualmente svolte;

c. contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi della Fondazione e non

espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:
 - a. Il Presidente;
 - b. I due Vice Presidenti;
 - c. Il Consiglio di Amministrazione;
 - d. Il Collegio degli Elettori;
 - e. Il Revisore dei Conti;
 - f. Il Direttore Generale;
 - g. L'Organo di controllo.

Articolo 6 - Presidente

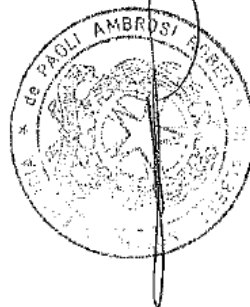
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.
2. Il Presidente è nominato dalla fondatrice signora Tanghetti Tersilla detta Fiorella in sede di costituzione e successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento.
3. Il Presidente:
 - a. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b. Cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - c. Firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - d. Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento.

Articolo 7 - Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti, nel numero di due, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
2. I Vice Presidenti, disgiuntamente fra loro, fanno le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, con gli stessi poteri.
3. La firma dei Vice Presidenti fanno piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione e Collegio degli Elettori

1. Il consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato, finché in vita, in prima istanza dalla fondatrice signora Tanghetti Tersilla detta Fiorella e, in mancanza di sua determinazione o in caso di sua impossibilità fisica o giuridica, sarà nominato a maggioranza dai suoi tre figli Chiari Katia,



Chiari Fabrizio e Inverardi Emanuel nato a Gardone Val Trompia il 13 marzo 1993.

3. A seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche, finché in vita, la fondatrice signora Tanghetti Tersilla detta Fiorella o, in mancanza di sua determinazione, i suoi tre figli Chiari Katia, Chiari Fabrizio e Inverardi Emanuel nomineranno 7 (sette) persone che costituiranno un Collegio degli Elettori; detto Collegio avrà la funzione di nominare a maggioranza i membri del Consiglio di Amministrazione a seguito di loro cessazione dalla carica per scadenza, morte, decadenza, dimissioni od incapacità.

4. Al decesso della fondatrice, in caso di cessazione dalla carica per scadenza, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più dei 7 (sette) membri del Collegio degli Elettori, i medesimi verranno sostituiti con nuovi membri indicati dal Consiglio di Amministrazione con delibera a maggioranza.

5. La carica di membro del Collegio degli Elettori e di Consigliere sono cumulabili e compatibili. I membri del Collegio degli Elettori rimangono in carica per 7 (sette) esercizi e possono essere riconfermati.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio e possono essere riconfermati.

7. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Consiglio degli Elettori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Articolo 9 - Decadenza ed esclusione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo 5 (cinque) assenze consecutive ingiustificate.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

b. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

3. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Poteri

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a. Di eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione, la cui competenza spetta alla fondatrice);

b. Di deliberare sulla costituzione o sulla composizione di altri comitati, prioritariamente di un comitato etico, di un comitato tecnico-scientifico e di un comitato per le emergenze, nonché sulla creazione di dipartimenti

territoriali composti anche da membri esterni il Consiglio di Amministrazione ed in particolare di nominare ed integrare il Collegio degli Elettori in caso di scadenza, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più dei suoi membri, ma solo dopo il decesso della fondatrice signora Tanghetti Tersilla detta Fiorella;

c. Di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

d. Di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;

e. Di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

f. Di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

g. Di deliberare per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

h. Di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

i. Di approvare eventuali regolamenti interni;

j. Di convocare il Collegio degli Elettori (in caso di inerzia del Consiglio il Collegio degli Elettori potrà essere convocato da uno dei suoi membri con lettera raccomandata).

Articolo 11 - Adunanze

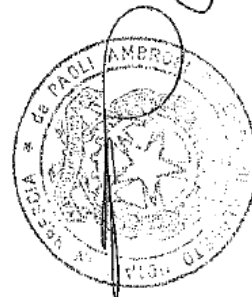
1. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o telefax o strumento telematico che ne attesti la ricezione da recapitarsi agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, mediante telegramma o telefax o strumento telematico che ne attesti la ricezione da recapitarsi agli interessati almeno due giorni liberi prima.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

4. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di



cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 12 - Revisore dei Conti

1. La gestione contabile della Fondazione può essere affidata ad un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione ovvero all'Organo di Controllo, ove ne ricorrano le condizioni di legge.
2. Il Revisore dei Conti dovrà essere iscritto all'albo professionale dei revisori contabili.
3. Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, esprime parere sul bilancio di esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.
4. Il Revisore dei Conti dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 13 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale viene nominato, qualora ritenuto opportuno, dal Consiglio di Amministrazione e avrà i poteri esecutivi rilasciati mediante espresse deleghe dello stesso. Il Direttore Generale potrà anche essere un componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Organo di Controllo

1. La Fondazione nomina un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale.
2. Il funzionamento e le funzioni dell'Organo di Controllo sono disciplinati da quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Organo di Controllo può assumere anche l'incarico di Revisore Legale dei Conti.

Articolo 15 - Libri Verbali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Articolo 16 - Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente entro il mese di marzo di ciascun anno.
3. Il Consiglio di amministrazione dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro il mese di ottobre di ciascun anno.
4. I bilanci verranno redatti in conformità a quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 17 - Utili di gestione

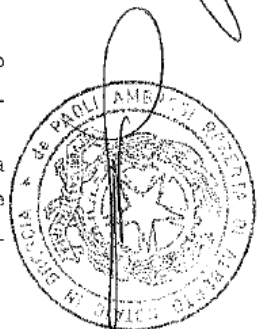
1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 - Volontari

1. La fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.
2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della fondazione o dei progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
3. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Articolo 19 - Partecipanti

1. Allo scopo di promuovere le attività della Fondazione, la stessa è aperta ai Partecipanti.
2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano alla realizzazione degli scopi della Fondazione con elargizioni in denaro, beni materiali o immateriali, ovvero prestando gratuitamente attività anche di tipo professionale.
3. La qualifica di Partecipante è attribuita dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti.
4. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici e mirati progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione e possono godere dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa.
5. I Partecipanti, all'atto di assunzione della qualifica,



si impegnano al rispetto delle finalità, delle norme statutarie, delle determinazioni e degli indirizzi degli organi della Fondazione.

6. In particolare ai Partecipanti vengono rimesse le seguenti funzioni:

- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ove convocati;
- prestare gratuitamente attività, anche di tipo professionale, in favore della fondazione;
- elargire somme di denaro, beni materiali ed immateriali in favore della fondazione;
- sviluppare progetti rientranti nell'ambito delle attività e degli scopi della fondazione, sottoponendoli alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

7. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

8. Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei quattro quindi dei componenti, esclude i Partecipanti per grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni assunte dagli stessi, ovvero per condotte incompatibili o in contrasto con gli ideali, le finalità e gli scopi promossi e perseguiti dalla Fondazione.)

Articolo 20 - Scioglimento ed estinzione

1. In caso di estinzione dell'ente, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017: a tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltrare al predetto Ufficio, con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposita richiesta ed il parere, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della medesima, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

2. Restano salve diverse ed eventuali altre previsioni normative, tempo per tempo vigenti.

Articolo 21 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-	
	LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 7.03.2005 n. 82.	